COMUNE DI MERI'
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002181 - 04.03.2021
CAT. I CLASSE 10 PARTENZA

Uffici:1° SETTORE - AREA

COMUNE DI MERI'

BANDO PER L'ACCESSO ALLE MISURE ECCEZIONALI E STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI AL DPCM 24 SETTEMBRE 2020.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE - «AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI»

Con il presente bando il Comune di Merì intende sostenere le attività commerciali ed artigianali, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto.

RICHIAMATO il comma 65-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo cui, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un "*fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali*" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione;

ATTESO CHE tale misura è espressamente prevista nel successivo comma 65-quinquies dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificato dal comma 313 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art. 243 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020 recante «*Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 04-12-2020";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 09 del 20/01/2021, a mezzo della quale si è preso atto dei fondi concessi a questo Ente a mezzo del DPCM 24 settembre 2020, comunque destinati a far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

DATO ATTO CHE:

- lo stanziamento complessivo ammonta ad € 96.484,00, da ripartirsi in tre annualità dal 2020 al 2022 e prevede, per il corrente anno, uno stanziamento di € 41.350,00, da erogarsi secondo le finalità e le modalità contenute nel precitato DPCM;

- con la predetta deliberazione sono state forniti indirizzi, con indicazione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPCM 24 settembre 2020, per l'erogazione del contributo a fondo perduto, per un importo complessivo pari alla prima annualità del finanziamento;

EVIDENZIATO che lo stanziamento relativo all'anno 2020 è pari ad € 41.350,00;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Art. 1 - FINALITA'

1. Anche al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica Covid-19, il Comune di Merì riconosce un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e micro imprese che svolgono attività commerciale e artigianale, anche mediante un'unità operativa ubicata sul territorio comunale, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali.
2. Le azioni di sostegno economico di cui al presente avviso, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID- 19, saranno più precisamente erogate in favore di piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese svolte in ambito commerciale e artigianale con sede nel Comune di Merì, identificate dalla compresenza dei seguenti tre requisiti:

a) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Merì;
b) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) piccole e micro imprese in ambito commerciale e artigianale che non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Art. 3 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Lo stanziamento del contributo per il Comune di Merì, relativo all'anno 2020, è pari ad euro **€ 41.350,00**, e sarà integralmente oggetto di riparto per l'erogazione dei contributi economici a fondo perduto, secondo le modalità indicate ai commi successivi.

2. L'ammontare del contributo economico riconosciuto ad ogni attività sarà determinato sulla base delle rendicontazioni delle spese affrontate nell'annualità 2020, rientranti nelle tipologie indicate all'art. 4 comma 2 del DPCM, e nello specifico, spese per: (a) costi di gestione; (b) ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza; (c) l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Viene comunque fissato un **importo massimo erogabile di euro 2.500,00** per ogni piccola o micro impresa, sempre previa rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti nell'annualità di

riferimento.

4. Qualora le richieste di contributo eccedessero la disponibilità finanziaria complessiva, i relativi importi erogabili saranno proporzionalmente ridotti, ferma restando l'individuazione di una **quota minima non inferiore a 250,00 euro**. Tali somme saranno comunque erogate fino all'esaurimento delle risorse disponibili, come previste per l'annualità 2020, assumendo in tal caso il criterio temporale di trasmissione delle domande di contributo risultate complete in istruttoria.

5. Qualora la disponibilità complessiva risulti essere superiore all'ammontare delle richieste, l'amministrazione si riserva di procedere all'erogazione di una ulteriore quota, anche oltre la soglia massima su indicata, riproporzionando i fondi residuali tra tutti i richiedenti risultati essere, per istruttoria, ammissibili al ricevimento del contributo di che trattasi. Anche nella fattispecie di cui al presente comma, l'importo massimo erogabile non potrà comunque eccedere l'ammontante complessivo individuato dalla somma dei costi di gestione effettivamente sostenuti nell'annualità di riferimento, per come debitamente rendicontati.

Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

1. Possono presentare domanda per accedere al contributo di sostegno economico: (a) le piccole e micro imprese che svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa nel territorio del Comune di Merì; (b) ovvero le piccole e micro imprese che intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale.

2. Pena la decadenza di ogni diritto derivante dalla partecipazione al presente avviso, al fine dell'ottenimento del beneficio di che trattasi le predette imprese devono: (a) essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; (b) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

3. L'impresa dovrà risultare in regola con il versamento dei tributi comunali per gli anni 2020 e precedenti, ovvero, nel caso abbia debiti nei confronti del Comune, la stessa dovrà manifestare disponibilità a compensare il debito con il contributo spettante purché dichiarato all'atto della domanda.

4. Il beneficio attribuito è cumulabile con le altre forme di supporto adottate dal Governo e dalla Regione Sicilia a sostegno del sistema produttivo e artigianale.

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare la domanda di concessione redatta su apposito modello (All. A), indirizzata al Comune di Merì:

- per pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.meri.me.it;
- a mano all'ufficio protocollo negli orari di apertura previsti;
- per raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Merì – Piazza Municipio – 98040 Merì (ME);

entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 06/04/2021.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa al rendiconto delle spese effettivamente sostenute nell'annualità 2020 (All. B) e copia del documento di identità del titolare dell'attività in corso di validità.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Non potranno essere accolte le domande:

- predisposte su modello difforme dall'allegato A al presente bando;

- presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 1;
- predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

6. Il Comune di Merì non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6 - PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. L'elenco dei beneficiari sarà approvato con determina del Responsabile del Settore Amministrativo;
2. L'elenco come sopra formato sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy.
3. A partire dalla data di pubblicazione l'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati nell'apposita sezione del Modello di Domanda – (All. A).

Art. 7 - CONTROLLI

1. Il Comune di Merì effettuerà verifiche dettagliate su tutte le dichiarazioni rese dai soggetti ammessi al beneficio, accertando, in particolare:
 - la documentazione presentata a rendiconto delle spese sostenute;
 - la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, anche in ordine ai tributi comunali.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Art. 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Imbesi in servizio presso «Area Amministrativa - Affari Generali» del Comune di Merì.

2. L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;

2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Merì;

3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati

potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo;

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati;

5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento;

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Merì è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RGPD);

7. Modalità di trattamento e conservazione - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

Art. 10 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Merì, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Merì, 03 Marzo 2021

COMUNE DI MERI' (ME)

Il Responsabile del I° Settore
(Geom. Antonino Campo)